Verbale n°18 del 26/05/2011

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COMMISSIONE IMPIANTI

Si è riunita, su convocazione del segretario pro tempore ing. Guglielmo Cafarelli, il giorno **26/05/2011** alle ore **17.30**, nella sede dell'**Ordine degli ingegneri** della Provincia di Salerno, la Commissione Impianti per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) lettura ed approvazione verbale precedente Commissione;

2) organizzazione del corso "***Progettazione integrata degli impianti tecnici negli edifici***" e scansione temporale dei corsi;

3) utilizzo software ***PBT -Q*** per il dimensionamento e la preventivazione degli impianti elettrici e dei quadri in BT con esempi;

4) varie ed eventuali.

Sono presenti gli ingegneri:
Acone Mariano, Avallone Luigi, Basso Paolo, Cafarelli Guglielmo, Coda Francesco, Di Cunzolo Donato, Fruncillo Domenico, Laudato Giuseppe, Rizzo Maurizio, Romano Roberto, Senatore Francesco ed il Consigliere referente de Martino Francesco.
Sono presenti, anche se non iscritti, gli ingg. Cirino Sandro e Langone Michelangelo, i quali dichiarano che presenteranno l'iscrizione alla Commissione, depositando l'apposito modulo in Segreteria.

Presiede la seduta Acone Mariano, funge da segretario Guglielmo Cafarelli.

Il presidente alle 17.45 dichiara aperta la riunione.

1. Si approva il verbale della precedente riunione.

Essendo presente anche il funzionario della Gewiss ing. Aristide Percuoco, su proposta del Presidente, all'unanimità si anticipa il punto **4)** .

4. L'ing. Percuoco mostra il software ***PBT -Q*** per il dimensionamento e la preventivazione degli impianti elettrici e dei quadri in BT, utilizzandolo anche in alcuni esempi pratici.
Al termine dell'esauriente ed interessantissima illustrazione la commissione tutta esprime, anche con un applauso, la propria gratitudine all'Ing. Percuoco, che alle ore 19.00 lascia al sala.

Alle ore 19.05**,** per pregressi impegni lascia la Commissione l'ing. Avallone.
Prima di discutere il punto **(2**, il Presidente lascia la parola all'ing. Di Cunzolo, che previa e-mail inviate al Segretario in date 5 e 6 maggio 2011, aveva chiesto di parlare circa il Decreto 11 aprile 2011, recante la "**Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo**, ritenendo che tale decreto possa essere l'occasione di lavoro, soprattutto per i colleghi più giovani.

l’Ing. Donato Di Cunzolo riferisce in merito al suddetto decreto 11 aprile 2011 pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011.

Il provvedimento entra in vigore dal 28/07/2011 (90 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell'Allegato III, concernente le modalità per l'abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, entrato invece in vigore dal 30/04/2011.

A seguire il riepilogo di quanto riferito dall’ing, Di Cunzolo:

> *l’interesse per l’argomento muove i passi dall'art. 71, commi 11, 12 e 13, del D. Lg.vo 81/2008, che prevede l'obbligo a carico del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.*
>
> *Il decreto 11 aprile 2011 infatti, disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati, e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche.*
>
> *In sintesi dispone che titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l'INAIL (in sostituzione dell'ISPESLI, citato nel testo del D. Lg.vo 81/2008 ma nel frattempo soppresso, le cui funzioni sono state assorbite dall'Inail), mentre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifiche periodiche successive, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.*
>
> *ASL e INAIL possono a loro volta avvalersi del supporto di soggetti pubblici e privati abilitati (ai sensi del nuovo decreto in esame), cui il datore di lavoro può in ogni caso rivolgersi in caso di mancato rispetto da parte degli Enti preposti dei termini per le verifiche.*
>
> *Il decreto individua dunque le modalità per l'abilitazione dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione di verifica si possono avvalere, e che verranno iscritti in un apposito elenco costituito presso l'INAIL e le ASL o su base regionale.*
>
> *Ciò premesso, prospettando ottime possibilità di lavoro nel settore, propone alla Commissione di istituire, nel più breve tempo possibili, corsi di formazione sulle diverse procedure di verifica, in funzione della tipologia di attrezzatura.*
>
> *Suggerisce infine di dare ai corsi un profilo prevalentemente pratico affidando la docenza a professionisti esperti, ingegneri e periti industriali, che durante la loro vita lavorativa hanno sempre effettuate tali verifiche poiché dipendenti dell’ASL ovvero operanti nei vari Dipartimenti di Prevenzione deputati a tali compiti.*

Sentita la proposta, la Commissione osserva a più voci (ingg. de Martino, Romano; Laudato, Acone, Cafarelli) che l’iniziativa merita qualche precisazione e qualche riflessione.

Innanzitutto bisogna ricordare che:

1. la titolarità ad effettuare le verifiche resta in capo ai soggetti pubblici o privati che, tra gli altri, siano in possesso di certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, ovvero dimostrino di avere una organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020

adeguatamente documentata che garantisca competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione. Manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;

2. Il personale, incaricato dai soggetti pubblici o privati, di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di titoli professionali che, in funzione del titolo di studio, prevedono 2/3/5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto

3. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica **a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati**.

Le riflessioni conseguenti riguardano principalmente:

a) verificare se, come riportato al punto 3, l'Ordine degli Ingegneri possa essere considerato "**soggetto titolare della funzione**";

b) il corso proposto risponderebbe ad un prerequisito di abilitazione del personale incaricato e previsto a carico dei soggetti pubblici o privati di cui al punto 1; risponderebbe inoltre ad un obbligo per il mantenimento di tale requisito sempre previsto a carico dei soggetti pubblici o privati di cui al punto 1;

c) ricordare al professionista che l'attività tecnica di verifica non può essere liberamente negoziata con il committente ma che bisogna sempre e comunque appoggiarsi ad organismi di cui al punto 1;

d) in base al punto precedente, sempre per eludere false illusioni, fare luce sulle reali prospettive esistenti per evitare che la gestione delle attività di verifica di cui al decreto 11 aprile 2011 si configurano di tipo oligarchico.

L'ing. Di cunzolo, pur dando ragione ai colleghi, risponde che comunque un corso di formazione potrebbe essere valutato positivamente da un eventuale Ente notificatore che debba avvalersi della collaborazione di un giovane collega.

Circa la data dello svolgimento dei corsi sul Decreto 11 aprile 2011, il Presidente ed il Segretario fanno notare che la Commissione è impegnata nell'organizzazione di più corsi.

Si decide, comunque, che nel prossimo Consiglio, l'ing. De Martino farà presente la proposta dell'ing. Di Cunzolo.

Su proposta del Presidente, data l'ora, la Commissione viene aggiornata e viene fissata come data per il successivo incontro il giorno **15/06/2011 alle ore 17:30 presso la sede dell'Ordine,** con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed approvazione verbale precedente Commissione;
2. organizzazione del corso "***Progettazione integrata degli impianti tecnici negli edifici***" e scansione temporale dei corsi;
3. Approfondimento sulla proposta dell'ing. Di Cunzolo
4. varie ed eventuali.

Alle 20.15 il presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del ché è verbale L.C.S.

Il Segretario pro-tempore Il Presidente pro-tempore

Ing. Guglielmo Cafarelli Ing. Acone Mariano